

216.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 3201	9
Missioni vevoli nella seduta del 4 novembre 2002	3	(Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile)	9
Progetti di legge (Annunzio; Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	10
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 1)	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 4 – Articolo 2, annesso elenco n. 1 ed emendamenti)	11, 19, 21
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	6	(Sezione 5 – Articolo 3)	24
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 6 – Articolo 4)	25
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	6	(Sezione 7 – Articolo 5 ed emendamenti)	25
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	8	(Sezione 8 – Articolo 6 ed emendamenti)	27
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 9 – Articolo 7 ed emendamenti)	29
Risposte scritte a interrogazioni (Annunzio) .	8	(Sezione 10 – Articolo 8)	30
		(Sezione 11 – Articolo 9)	31
		(Sezione 12 – Articolo 10 ed emendamento) .	31
		(Sezione 13 – Articolo 11)	32
		(Sezione 14 – Articolo 12)	33
		(Sezione 15 – Articolo 13 ed emendamento) .	34

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 16 — Articolo 14)	35	Disegno di legge di conversione S. 1707	
(Sezione 17 — Articolo 15)	35	(Approvato dal Senato) n. 3289	115
(Sezione 18 — Articolo 16)	37	(Sezione 1 — Emendamenti dichiarati inam-	
(Sezione 19 — Articolo 17)	37	missibili)	115
(Sezione 20 — Articolo 18, annesse Tabelle A e		(Sezione 2 — Parere della I Commissione)	116
B, e allegati n. 1 e n. 2)	37, 41, 43, 45	(Sezione 3 — Parere della V Commissione)	116
(Sezione 21 — Articolo 19)	97	(Sezione 4 — Articolo unico; Articoli del	
Disegno di legge n. 3200-bis	98	decreto-legge)	117
(Sezione 1 — Emendamenti dichiarati inam-		(Sezione 5 — Modificazioni apportate dal	
missibili)	98	Senato)	119
		(Sezione 6 — Emendamenti ed articoli ag-	
		giuntivi riferiti agli articoli del decreto-	
		legge)	121

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 4 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Boato, Bono, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Oliverio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Rizzo, Selva, Stefani, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bono, Bonaiuti, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Oliverio, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rotondi, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAMBA: « Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di decorazioni al valor militare » (3341);

GAMBA: « Modifica all'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali » (3342);

CASTELLANI: « Disposizioni in favore di associazioni nazionali di promozione sociale » (3343).

Saranno stampate e distribuite.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione al Senato della Repubblica.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 ottobre 2002, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2002, sia trasferito al Senato della Repubblica:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza » (3320).

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BIELLI ed altri: « Nuove norme in favore delle vittime di atti di terrorismo »

(3105) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MANTINI: « Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari » (3130) *Parere della II Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

« Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche » (3183) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

COLLÈ ed altri: « Attribuzione di un credito d'imposta per le spese relative ad opere di bonifica dall'amianto » (3059) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

VALPIANA: « Diritti della partoriente e del nuovo nato » (897) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

BOVA ed altri: « Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari » (3310) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,*

per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):

KESSLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio in attuazione della suddetta Convenzione » (3215) *Parere delle Commissioni I, V e VI.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

CARRA ed altri: « Disposizioni per la regolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali » (3274) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 29 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per gli esercizi dal 1999 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 107).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 17 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la relazione sull'attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali, e sull'attuazione delle normative comunitarie riguardanti la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Questa relazione, allegata allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (A.C. 3201 – tabella 14), sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 23 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la seconda sezione della relazione previsionale e programmatica per l'anno 2003 (doc. XIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 111567, concernente variazioni compensative negli stati di previsione della spesa interessati da processi di ristrutturazione, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 25 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione dei ministri degli affari esteri, della difesa e delle attività produttive, sullo stato di attuazione della citata legge n. 374 del 1997 recante « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » riferita al primo e secondo semestre 2001 (doc. CLXXXII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 29 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell'anno 2001, con allegati il conto consuntivo consolidato

riferito alla medesima annualità ed il bilancio di previsione consolidato per l'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di ottobre 2002 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Lombardia, con lettera pervenuta alla Presidenza della Camera in data 4 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, la relazione, riferita nell'anno 2001, sullo stato di attuazione della citata legge n. 102 del 1990 (doc. CVIII, n. 2).

Questo documento è stato stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello

dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della difesa, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa):

al dottor Roberto BADOLATI l'incarico di direttore del VI reparto (Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali) presso il segretariato generale;

al dottor Teodoro Raffaele BILANZONE l'incarico di direttore del I reparto (Personale) presso il segretariato generale;

al dottor Bruno CAROSELLI l'incarico di direttore dell'ufficio di livello dirigenziale generale istituito presso il servizio di controllo interno;

al dottor Renato COLIO l'incarico di consulenza, studio e ricerca, in qualità di vice capo di gabinetto;

al dottor Claudio CRISCUOLO l'incarico di direttore della direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione civile e dei corpi ausiliari;

al dottor Alessandro DI PRETE l'incarico di consulente tecnico in materia di stabilimenti produttivi presso il segretariato generale;

al dottor Carlo LUCIDI l'incarico di direttore generale della direzione generale per il personale civile;

al dottor Michele MURAS l'incarico di direttore generale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono tutte trasmesse alla I Commis-

sione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura):

alla dottoressa Elisa GRANDE l'incarico di direttore dell'ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali;

al dottor Virgilio POVIA l'incarico di direttore dell'ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali;

al dottor Paolo TRAPANI l'incarico di direttore dell'ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XIII Commissione permanente (Agricoltura):

al dottor Francesco Saverio ABATE l'incarico di direttore della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del dipartimento della qualità dei prodotti alimentari e dei servizi;

al dottor Giuseppe CACOPARDI l'incarico di direttore della direzione generale per i servizi e gli affari generali del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi;

al dottor Giovanni LO PIPARO l'incarico di direttore dell'ispettorato centrale repressione frodi;

al dottor Salvatore PETROLI l'incarico di direttore della direzione generale per le politiche agroalimentari del dipartimento delle politiche di mercato;

al dottor Giuseppe SERINO l'incarico di direttore della direzione generale per le

politiche strutturali e lo sviluppo rurale del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi;

al dottor Attilio TRIPODI l'incarico di direttore della direzione generale per la pesca e l'acquacoltura del dipartimento delle politiche di mercato.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 25 ottobre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Rocco MICUCCI, Fernando CAPARSO, Silvana SARRA, Antonio DI PASQUALE e Domenico DI NARDO a componenti del consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale della Maiella.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della giustizia, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla II Commissione permanente (Giustizia):

al dottor Giuseppe BELSITO è conferito l'incarico di direttore generale del bilancio e della contabilità nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi;

al dottor Francesco EBNER è conferito l'incarico di direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili;

alla dottoressa Carolina FONTECHIA è conferito l'incarico di direttore della direzione generale del personale e della formazione nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

al dottor Alessandro GIULIANI è conferito l'incarico di direttore della dire-

zione generale del bilancio e della contabilità nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale (Uggeati) del Ministero della difesa al dottor Giuseppe RONCHI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla IV Commissione permanente (Difesa).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico, di livello dirigenziale generale, di direzione dell'ufficio per gli affari amministrativi, gli studi e le relazioni esterne, nell'ambito del dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Andrea MORICETTI FRANCHI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale recante disposizioni sulla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003 (156).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 novembre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2003-2005 (3201)**

(A.C. 3201 - Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 2.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento - Gabinetto e altri uffici-Economia:

CP: + 2.284.069;

CS: + 2.284.069.

1.1.1.2 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento - Gabinetto e altri uffici-Finanze:

CP: - 510.402;

CS: - 510.402.

1.1.1.4 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento - Servizio controllo interno (*soppressa*):

CP: - 1.773.667;

CS: - 1.773.667.

Conseguentemente, alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e affari generali - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 80.000;

CS: - 80.000.

2.2.3.2 - Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e affari generali - Spese in conto capitale - Investimenti - Informatica di servizio:

CP: - 80.000;

CS: - 80.000.

3.1.1.0 - Opere pubbliche ed edilizia - Spese correnti - Funzionamento:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

3.2.3.1 - Opere pubbliche ed edilizia - Spese in conto capitale - Investimenti - Edilizia di servizio:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

3.2.3.9 - Opere pubbliche ed edilizia - Spese in conto capitale - Investimenti - Opere varie:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

3.2.3.25 - Opere pubbliche ed edilizia - Spese in conto capitale - Investimenti - Informatica di servizio:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000.

5.1.1.0 — Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 100.000;

CS: — 100.000.

Tab. 2. 6. Governo.

(Emendamento dichiarato inammissibile limitatamente alla parte in neretto).

(A.C. 3201 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge finanziaria per il 2003 e del disegno di bilancio per il 2003 nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti durante l'esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio,

considerato che il disegno di bilancio per l'anno 2003 e il disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 intervengono sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali;

ricordato quanto già espresso in occasione del parere approvato il 10 ottobre 2002 e ribadito, in particolare, che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali del titolo V della parte seconda della Costituzione richiede un complesso ed articolato intervento legislativo sia da parte dello Stato che da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati,

considerato che l'intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali del 20 giugno 2002 postula un comune impegno da parte di tutti i soggetti che compongono la Repubblica che consenta di realizzare una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle

nuove disposizioni costituzionali e prevede, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, l'avvio di una conferenza mista che ne definisca l'impianto complessivo;

rilevato che l'articolo 3 della legge finanziaria istituisce l'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma della Costituzione;

considerato che durante l'esame in sede referente è stato ulteriormente chiarito che l'istituzione dell'Alta Commissione deve procedere in armonia con quanto già stabilito in sede di accordo interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali del 20 giugno 2002;

ritenuto, quindi, che la legge finanziaria, in questa fase di passaggio verso la piena attuazione delle nuove disposizioni costituzionali, sia la sede idonea per la definizione del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede comunitaria;

ritenuto infine che, anche secondo quanto affermato nel testo del disegno di legge finanziaria, quest'ultima possa altresì rappresentare un valido strumento propedeutico all'attuazione delle modifiche costituzionali in tema di rapporti tra Stato, regioni ed enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 49 del disegno di legge finanziaria, introdotto in fase di esame in sede referente, recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, sia riformulata la disposizione di cui al comma 18, che rinvia a regolamenti governativi di delegificazione la disciplina di profili afferenti alla materia « ordinamento sportivo » che l'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione include tra quelle di legislazione concorrente, per le quali la potestà regolamentare, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 117, spetta esclusivamente alle regioni;

e con la seguente osservazione:

a) al medesimo articolo 49 del disegno di legge finanziaria, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 25 che, prevedendo in modo tassativo i soggetti cui deve essere affidata in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi comunali o provinciali nel caso in cui l'ente territoriale non intenda gestirli direttamente, appare lesivo dell'autonomia amministrativa dei comuni e delle province.

La I Commissione Affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2003, A.C. 3200-*bis*-A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2003 e di bilancio pluriennale 2003-2005, A.C. 3201/A;

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2003, A.C. 3200-*bis*/A:

7.27 Liotta;

9.39 Liotta;

16.47 Michele Ventura ed altri;

19.4 Russo Spina ed altri;

21.175 Giuseppe Drago;

41.01 Pasetto ed altri e 41.03 Zanella ed altri, limitatamente al comma 13;

43.4 Fanfani;

48.0112 Antonio Barbieri;

ed esprime

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2003,

A.C. 3200-*bis*-A, nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2003 e pluriennale 2003-2005, A.C. 3201/A.

(A.C. 3201 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative).*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2003, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

(A.C. 3201 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO ELENCO N. 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2003 è confermata la competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo

della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 52.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2003, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro, 400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 2.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità

europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia ».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » e « Politiche di sviluppo e coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti

nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti), Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici » (investimenti). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

15. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

19. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

21. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e

cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

25. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2003 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di perti-

nenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

29. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2003, è stabilito in 420.

30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con

propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, rivenienti dalle risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai fini dell'utilizzazione per la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La Tabella n. 2 è stata approvata dalla Commissione nel testo proposto dal Governo con le seguenti modificazioni all'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (1)

(1) - Sono di seguito riportate esclusivamente le voci dell'elenco n. 1 per le quali la Commissione ha approvato modificazioni al testo proposto dal Governo.

Le parti modificate sono stampate in **neretto**.

Per le restanti parti della Tabella 2, nel testo del Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3201.

ELENCO N. 1**SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ISCRITTE NEGLI STATI DI
PREVISIONE DELLA SPESA DEI DIVERSI MINISTERI (ARTICOLO
7 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468)**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7 – Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

7.1.1.2 Strutture scolastiche

2150, 2151

(Soppressi)

8 – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

8.1.1.2 Strutture scolastiche

2339, 2340

(Soppressi)

9 – Ufficio scolastico regionale per la Liguria

9.1.1.2 Strutture scolastiche

2522, 2523

(Soppressi)

10 – Ufficio scolastico regionale per il Veneto

10.1.1.2 Strutture scolastiche

2703, 2704

(Soppressi)

11 – Ufficio scolastico regionale per il l'Emilia-Romagna

11.1.1.2 Strutture scolastiche

2890, 2891

(Soppressi)

12 – Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

12.1.1.2 Strutture scolastiche

3083, 3084

(Soppressi)

13 – Ufficio scolastico regionale per la Toscana

13.1.1.2 Strutture scolastiche

3268, 3269

(Soppressi)

14 – Ufficio scolastico regionale per l'Umbria

14.1.1.3 Strutture scolastiche

3450, 3451

(Soppressi)

- 15 – Ufficio scolastico regionale per il Lazio
15.1.1.2 Strutture scolastiche
3632, 3633
(Soppressi)
- 16 – Ufficio scolastico regionale per le Marche
16.1.1.2 Strutture scolastiche
3814, 3815
(Soppressi)
- 17 – Ufficio scolastico regionale per il Molise
17.1.1.2 Strutture scolastiche
3996, 3997
(Soppressi)
- 18 – Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo
18.1.1.2 Strutture scolastiche
4178, 4179
(Soppressi)
- 19 – Ufficio scolastico regionale per la Puglia
19.1.1.2 Strutture scolastiche
4360, 4361
(Soppressi)
- 20 – Ufficio scolastico regionale per la Campania
20.1.1.2 Strutture scolastiche
4547, 4548
(Soppressi)
- 21 – Ufficio scolastico regionale per la Basilicata
21.1.1.2 Strutture scolastiche
4734, 4735
(Soppressi)
- 22 – Ufficio scolastico regionale per la Calabria
22.1.1.2 Strutture scolastiche
4915, 4916
(Soppressi)
- 23 – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna
23.1.1.2 Strutture scolastiche
5097, 5098
(Soppressi)
- 24 – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
24.1.1.2 Strutture scolastiche
5280, 5281
(Soppressi)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Gabinetto e altri uffici-Economia:

CP: + 2.284.069;

CS: + 2.284.069.

1.1.1.2 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Gabinetto e altri uffici-Finanze:

CP: – 510.402;

CS: – 510.402.

1.1.1.4 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Servizio controllo interno (*soppressa*):

CP: – 1.773.667;

CS: – 1.773.667.

Conseguentemente, alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 – Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e affari generali – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 80.000;

CS: – 80.000.

2.2.3.2 – Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e

affari generali – Spese in conto capitale – Investimenti – Informatica di servizio:

CP: – 80.000;

CS: – 80.000.

3.1.1.0 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

3.2.3.1 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia di servizio:

CP: – 1.500.000;

CS: – 1.500.000.

3.2.3.9 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Opere varie:

CP: + 1.500.000;

CS: + 1.500.000.

3.2.3.25 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Informatica di servizio:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000.

5.1.1.0 – Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

Tab. 2. 6. Governo.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 – Ragioneria generale dello Stato – Spese correnti – Oneri comuni – Altri fondi di riserva:

CP: – 263.000.000;

CS: – 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 1.** (ex Tab. 2. 9.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 2.** (ex Tab. 2. 11.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 3.** (ex Tab. 2. 12.) Milana, Lusetti, Lettieri, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi, Meduri.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 4.** (ex Tab. 2. 15.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.2 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Altri fondi di riserva:

CP: — 263.000.000;

CS: — 263.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.3 — Affari interni e territoriali — Spese correnti — Interventi — Altri interventi enti locali:

CP: + 263.000.000;

CS: + 263.000.000.

* **Tab. 2. 5.** (ex Tab. 2. 38.) Patria, Savo, Tarantino.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.10 — Ragioneria generale dello Stato — Spese correnti — Oneri comuni — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:

CP: — 25.000.000;

CS: — 25.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 5, tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

Tab. 2. 8. (ex Tab. 2. 23.) Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.21. — Ragioneria generale dello Stato — Spese in conto capitale — Investimenti — Regioni a statuto ordinario:

CP: — 2.500.000;

CS: — 2.500.000.

Conseguentemente, all'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Spese obbligatorie e d'ordine iscritte negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468), rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: 2 — Dipartimento delle politiche di mercato, unità previsionale di base: 2.1.1.0. — Funzionamento, aggiungere, in fine, il seguente capitolo: 1416.

alla voce: 5 — Corpo forestale dello Stato, unità previsionale di base: 5.1.1.1. — Spese generali di funzionamento, sopprimere il seguente capitolo: 2960.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

36-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le Amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

36-ter. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2002, relative alle unità previsionali di base del centro di responsabilità 11 « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.2.3.6. — Affari interni e territoriali —
Spese in conto capitale — Investimenti —
Altri interventi enti locali:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

Tab. 2. 7. Governo

(Approvato)

(A.C. 3201 — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre

1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

(A.C. 3201 - Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

(A.C. 3201 - Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Am-

ministrazione penitenziaria » e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

3.1.1.0 – Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Tab. 5. 1. (ex 3201/II/Tab. 5. 6.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

4.1.1.0 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Tab. 5. 2. (ex 3201/II/Tab. 5. 3.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

4.1.2.1 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Interventi – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Tab. 5. 3. (ex 3201/II/Tab. 5. 4.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2.1.2.1 – Affari di giustizia – Spese correnti – Interventi – Spese di giustizia:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 4. (ex 3201/II/Tab. 5. 1.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

3.2.3.1 — Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi — Spese in conto capitale — Investimenti — Edilizia di servizio:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 5. (ex 3201/II/Tab. 5. 2.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

5.1.1.0 — Giustizia minorile — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Tab. 5. 6. (ex 3201/II/Tab. 5. 5.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

5.1.2.1 — Giustizia minorile — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Tab. 5. 7. (ex 3201/II/Tab. 5. 7.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

(A.C. 3201 — Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato

di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 « Funzionamento » e 9.1.2.2 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 – Affari amministrativi, bilancio e patrimonio – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

11.1.2.2 – Italiani all'estero e politiche migratorie – Spese correnti – Interventi – Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 6. 2. (ex Tab. 6. 2.) Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 – Affari amministrativi, bilancio e patrimonio – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP – 500;

CS – 500;

10.1.1.1 – Promozione e cooperazione culturale – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP + 500;

CS + 500.

Tab. 6. 1. (ex 3201. III. Tab. 6. 3.) Spini, Fumagalli, Calzolaio, Crucianelli, Follena.

(A.C. 3201 – Sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 7.**

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme

affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti modifiche:

26.1.1.2 – Affari generali e sistema informativo – Spese correnti – Funzionamento – Accademie ed istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti modifiche:

10.1.1.4 – Armamenti navali – Spese correnti – Funzionamento – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

11.1.1.3 — Armamenti aeronautici — Spese correnti — Funzionamento — Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 20.000.000;

CS: — 20.000.000.

Tab. 7. 1. (ex Tab. 7. 1.) Pecoraro Scanio, Cima, Bulgarelli, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: della somma *aggiungere le seguenti:* determinata nella misura di 2.582.284 euro.

7. 1. (ex 7. 1.) (*Testo così modificato nel corso della seduta*). De Franciscis, Ruzante, Tocci.

(Approvato)

(A.C. 3201 — Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2003 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

(A.C. 3201 – Sezione 11)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 9.**

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

(A.C. 3201 – Sezione 12)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 10.**

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo

10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, è fissato in 95 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di

funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento – Gabinetto ed altri uffici:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

3.2.3.7 – Opere pubbliche ed edilizia – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia giudiziaria:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 10. 1. (ex 3201/II/Tab. 10. 1.) Sini-scalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi, Lento.

(A.C. 3201 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

(A.C. 3201 – Sezione 14)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 12.**

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 26.854;
- b) Marina n. 5.907;
- c) Aeronautica n. 5.994.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 8;
- b) Marina n. 190;
- c) Aeronautica n. 220.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 140;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400 unità.

7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.240 unità.

8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 850 unità.

9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2003, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 10.600 unità.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve

essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal « Fondo a disposizione » di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

(A.C. 3201 – Sezione 15)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle

politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, se-

condo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Alla tabella n. 13, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Funzionamento:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

3.2.3.5 – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Zootecnia:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Tab. 13. 1. (ex Tab. 13. 1.) Sedioli, Franci, Preda, Borrelli.

(A.C. 3201 – Sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

(A.C. 3201 – Sezione 17)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della

salute per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello

stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area » dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003.

(A.C. 3201 – Sezione 18)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 16.***(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in euro 664.735.974.637 in termini di competenza ed in euro 685.731.613.502 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.

(A.C. 3201 – Sezione 19)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 17.***(Quadro generale riassuntivo).*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.

(A.C. 3201 – Sezione 20)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE,
ANNESSE TABELLE A E B ED ALLE-
GATI N. 1 E N. 2 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 18.***(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unità previsionali di base

dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unità previsionali di base dei

Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche — compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni — il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Mini-

stero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni

interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle ammini-

strazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi su mutui » (cap. 2256 e 2263);

Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.1.2.7 « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.1.2.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753); 4.1.7.1 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 3100);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4015);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Isti-

tuto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501);

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (capp. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 8090);

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap. 7841);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7341);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7200);

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 « Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca » (cap. 7000).

All'allegato n. 1, richiamato dall'articolo 18, comma 23, del disegno di legge, la Commissione non ha apportato modificazioni.

L'allegato n. 2, richiamato dall'articolo 18, comma 23, del disegno di legge, è stato interamente sostituito dalla Commissione (1).

(1) È di seguito riportato l'allegato n. 2 nel testo approvato dalla Commissione. Per l'allegato 1, nel testo del Governo, si rinvia allo stampato A.C. 3201.

ALLEGATO N. 2
FUNZIONI OBIETTIVO PER IL 2003

ELENCO FUNZIONI OBIETTIVO ANNO 2003**Ministero dell'Economia e delle Finanze****01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni****01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri****01.1.1 Organi esecutivi e legislativi**

- 01.1.1.02 Organi a rilevanza costituzionale
- 01.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.1.2 Affari finanziari e fiscali

- 01.1.2.03 Politiche di Bilancio
- 01.1.2.04 Vigilanza sulla spesa pubblica
- 01.1.2.07 Emissione e gestione del debito pubblico
- 01.1.2.08 Gestione e dismissione di enti e di imprese
- 01.1.2.22 Prevenzione e repressione delle violazioni agli obblighi tributari
- 01.1.2.23 Servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali
- 01.1.2.24 Funzione giurisdizionale tributaria
- 01.1.2.26 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità
- 01.1.2.27 Coordinamento e raccordo norme di contabilità pubblica
- 01.1.2.28 Vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche
- 01.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 01.1.2.92 Indirizzo Politico

01.3 Servizi generali**01.3.2 Servizi di programmazione**

- 01.3.2.01 Programmazione economico finanziaria
- 01.3.2.02 Coesione e riequilibrio territoriale
- 01.3.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.3.4 Altri servizi

- 01.3.4.01 Monetazione
- 01.3.4.02 Prevenzione e repressione delle attività illegali o pericolose
- 01.3.4.03 Tutela degli interessi economici e patrimoniali dello Stato
- 01.3.4.07 Approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
- 01.3.4.09 Altre attività dirette e servizi di supporto ad altre amministrazioni
- 01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02 Difesa**02.1 Difesa militare****02.1.1 Difesa militare**

- 02.1.1.01 Predisposizione dello strumento militare
- 02.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.2 Difesa civile**02.2.1 Difesa civile**

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze

03 Ordine pubblico e sicurezza

03.1 Servizi di polizia

03.1.1 Servizi di polizia

- 03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
- 03.1.1.07a Controllo del territorio
- 03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune
- 03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico
- 03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.1 Affari generali economici e commerciali

- 04.1.1.01 Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
- 04.1.1.04 Politica economica in ambito Unione Europea
- 04.1.1.06 Vigilanza sugli operatori e sui mercati finanziari
- 04.1.1.09 Tutela del mercato e dei consumatori
- 04.1.1.10 Meteorologia, Idrografia e cartografia
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.9 Affari economici non altrimenti classificabili

04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

05 Protezione dell'ambiente

05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

- 05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici
- 05.4.1.04 Assetto Idrogeologico
- 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

- 05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale
- 05.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06 Abitazioni e assetto territoriale

06.3 Approvvigionamento idrico

06.3.1 Approvvigionamento idrico

Ministero dell'Economia e delle Finanze

- 06.3.1.02 Utilizzo di risorse idriche
- 06.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 08 Attività ricreative, culturali e di culto**
 - 08.2 Attività culturali**
 - 08.2.1 Attività culturali
 - 08.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
 - 08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria**
 - 08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria
 - 08.3.1.04 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di radiodiffusione ed editoria
 - 08.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 10 Protezione sociale**
 - 10.1 Malattia e Invalidità**
 - 10.1.2 Invalidità
 - 10.1.2.01 Invalidità civile
 - 10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 10.2 Vecchiaia**
 - 10.2.1 Vecchiaia
 - 10.2.1.02 Pensioni
 - 10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile**
 - 10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile
 - 10.9.1.04 Indennizzi per beni perduti all'estero
 - 10.9.1.10 Indennizzi per ingiusta detenzione
 - 10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

01.1.1 Organi esecutivi e legislativi

01.1.1.01 Organi costituzionali

01.1.2 Affari finanziari e fiscali

01.1.2.21 Gestione dei tributi

01.1.2.29 Risorse da assegnare al di fuori della PA

01.1.3 Affari esteri

01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale

01.2 Aiuti economici Internazionali

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale

01.2.2 Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali

01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale

01.3 Servizi generali

01.3.1 Servizi generali del personale

01.3.1.07 Formazione per le amministrazioni pubbliche

01.3.3 Servizi statistici

01.3.3.01 Sistema statistico nazionale

01.3.4 Altri servizi

01.3.4.06 Servizi per le amministrazioni pubbliche

01.4 Ricerca di base

01.4.1 Ricerca di base

01.4.1.51 Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.01 Servizi elettorali

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

01.6.1.05 Sostegno al garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

01.6.1.11 Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile

01.7 Transazioni relative al debito pubblico

01.7.1 Transazioni relative al debito pubblico

01.7.1.01 Oneri del debito pubblico

01.8 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione

Ministero dell'Economia e delle Finanze

OPERAZIONI FINANZIARIE

- 01.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione
 - 01.8.1.01 Trasferimenti agli enti territoriali
- 02 Difesa**
 - 02.2 Difesa civile**
 - 02.2.1 Difesa civile
 - 02.2.1.03 Volontariato di protezione civile
- 03 Ordine pubblico e sicurezza**
 - 03.3 Tribunali**
 - 03.3.1 Tribunali
 - 03.3.1.04 Infrastrutture per la giustizia
 - 03.4 Carceri**
 - 03.4.1 Carceri
 - 03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie
- 04 Affari economici**
 - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**
 - 04.1.1 Affari generali economici e commerciali
 - 04.1.1.02 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
 - 04.1.1.08 Banche ed istituti di credito
 - 04.1.2 Affari generali del lavoro
 - 04.1.2.01 Sostegno al mercato del lavoro
 - 04.1.2.05 Politica cooperativa
 - 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**
 - 04.2.1 Agricoltura
 - 04.2.1.04 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
 - 04.2.2 Silvicoltura
 - 04.2.2.01 Regolamentazione e vigilanza del settore della silvicoltura
 - 04.3 Combustibili ed energia**
 - 04.3.2 Petrolio e gas naturali
 - 04.3.2.04 Metanizzazione
 - 04.3.5 Energia elettrica
 - 04.3.5.01 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
 - 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**
 - 04.4.2 Attività manifatturiere
 - 04.4.2.03 Incentivazione del settore industriale
 - 04.4.2.04 Industria navalmecanica ed amatoriale

Ministero dell'Economia e delle Finanze

OPERAZIONI FINANZIARIE

- 01.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione
 - 01.8.1.01 Trasferimenti agli enti territoriali
- 02 Difesa**
 - 02.2 Difesa civile**
 - 02.2.1 Difesa civile
 - 02.2.1.03 Volontariato di protezione civile
- 03 Ordine pubblico e sicurezza**
 - 03.3 Tribunali**
 - 03.3.1 Tribunali
 - 03.3.1.04 Infrastrutture per la giustizia
 - 03.4 Carceri**
 - 03.4.1 Carceri
 - 03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie
- 04 Affari economici**
 - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro**
 - 04.1.1 Affari generali economici e commerciali
 - 04.1.1.02 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
 - 04.1.1.08 Banche ed istituti di credito
 - 04.1.2 Affari generali del lavoro
 - 04.1.2.01 Sostegno al mercato del lavoro
 - 04.1.2.05 Politica cooperativa
 - 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia**
 - 04.2.1 Agricoltura
 - 04.2.1.04 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
 - 04.2.2 Silvicoltura
 - 04.2.2.01 Regolamentazione e vigilanza del settore della silvicoltura
 - 04.3 Combustibili ed energia**
 - 04.3.2 Petrolio e gas naturali
 - 04.3.2.04 Metanizzazione
 - 04.3.5 Energia elettrica
 - 04.3.5.01 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
 - 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie**
 - 04.4.2 Attività manifatturiere
 - 04.4.2.03 Incentivazione del settore industriale
 - 04.4.2.04 Industria navalmecanica ed amatoriale

Ministero dell'Economia e delle Finanze

OPERAZIONI FINANZIARIE

- 05.4.1.06 Opere a difesa di abitati e coste
- 06 Abitazioni e assetto territoriale**
 - 06.1 Sviluppo delle abitazioni**
 - 06.1.1 Sviluppo delle abitazioni
 - 06.1.1.01 Edilizia abitativa e residenziale
 - 06.2 Assetto territoriale**
 - 06.2.1 Assetto territoriale
 - 06.2.1.01 Assetto urbanistico e riqualificazione urbana
 - 06.3 Approvvigionamento idrico**
 - 06.3.1 Approvvigionamento idrico
 - 06.3.1.01 Acquedotti
- 07 Sanità**
 - 07.2 Servizi non ospedalieri**
 - 07.2.2 Servizi medici specialistici
 - 07.2.2.01 Consultori familiari
 - 07.6 Sanità non altrimenti classificabile**
 - 07.6.1 Sanità non altrimenti classificabile
 - 07.6.1.02 Programmazione in materia sanitaria
 - 07.6.1.04 Infrastrutture sanitarie
- 08 Attività ricreative, culturali e di culto**
 - 08.1 Attività ricreative**
 - 08.1.1 Attività ricreative
 - 08.1.1.01 Giochi, concorsi e lotterie
 - 08.1.1.02 Attività sportive
 - 08.2 Attività culturali**
 - 08.2.1 Attività culturali
 - 08.2.1.02 Beni architettonici e monumentali
 - 08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria**
 - 08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria
 - 08.3.1.02 Editoria
 - 08.3.1.05 Sostegno al garante per la radiodiffusione ed editoria
 - 08.4 Servizi di culto e altri servizi per le comunità**
 - 08.4.1 Servizi di culto e altri servizi per le comunità
 - 08.4.1.01 Rapporti con le confessioni religiose
 - 08.4.1.03 Fondo edifici di culto
 - 08.4.1.04 Sostegno ai partiti politici

Ministero dell'Economia e delle Finanze

OPERAZIONI FINANZIARIE

09 Istruzione

09.5 Istruzione di diverso tipo

09.5.0 Istruzione di diverso tipo

09.5.0.01 Qualificazione professionale

09.8 Istruzione non altrimenti classificabile

09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile

09.8.0.03 Diritto allo studio, condizione studentesca

09.8.0.06 Infrastrutture scolastiche

10 Protezione sociale

10.2 Vecchiaia

10.2.1 Vecchiaia

10.2.1.01 Pensioni di guerra

10.7 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

10.7.1.02 Minoranze etniche

10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1.02 Infortuni sul lavoro

10.9.1.03 Contribuzione in caso di pubbliche calamità

Ministero delle Attività Produttive

04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.1 Affari generali economici e commerciali

- 04.1.1.02 Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
- 04.1.1.03 Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese
- 04.1.1.05 Settore assicurativo
- 04.1.1.07 Settore del commercio e dei servizi
- 04.1.1.09 Tutela del mercato e dei consumatori
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.1.2 Affari generali del lavoro

- 04.1.2.05 Politica cooperativa
- 04.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.3 Combustibili ed energia

04.3.2 Petrolio e gas naturali

- 04.3.2.01 Programmazione del settore energetico
- 04.3.2.02 Regolamentazione e sicurezza del settore energetico
- 04.3.2.03 Incentivazione del settore idrocarburi
- 04.3.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.3.3 Combustibili nucleari

- 04.3.3.01 Vigilanza per la sicurezza nel settore nucleare
- 04.3.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.3.5 Energia elettrica

- 04.3.5.01 Regolamentazione e vigilanza del settore dell'energia elettrica
- 04.3.5.02 Incentivazione alla razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili
- 04.3.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

04.4.1 Attività estrattive di minerali diversi dai combustibili

- 04.4.1.01 Programmazione del settore minerario
- 04.4.1.02 Regolamentazione e sicurezza del settore minerario
- 04.4.1.03 Incentivazione del settore minerario
- 04.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.4.2 Attività manifatturiere

- 04.4.2.01 Programmazione del settore industriale
- 04.4.2.02 Regolamentazione e vigilanza del settore industriale
- 04.4.2.03 Incentivazione del settore industriale

Ministero delle Attività Produttive

- 04.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.7 Altri settori**
 - 04.7.3 Turismo
 - 04.7.3.01 Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
 - 04.7.3.02 Armonizzazione del sistema turistico e vigilanza sugli Enti
 - 04.7.3.03 Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori
 - 04.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici**
 - 04.8.3 Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia
 - 04.8.3.51 Ricerca in materia di energia
 - 04.8.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
 - 04.8.4.51 Ricerca in ambito industriale
 - 04.8.4.53 Ricerca in ambito minerario
 - 04.8.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9 Affari economici non altrimenti classificabili**
 - 04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili
 - 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 04.9.1.92 Indirizzo politico

Ministero delle Attività Produttive

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.3 Servizi generali

01.3.1 Servizi generali del personale

- 01.3.1.01 Reclutamento nelle amministrazioni pubbliche
- 01.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.2 Affari generali del lavoro

- 04.1.2.01 Sostegno al mercato del lavoro
- 04.1.2.02 Rapporti con le parti sociali
- 04.1.2.03 Tutela delle condizioni di lavoro
- 04.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

04.8.1 Ricerca e sviluppo per gli affari generali economici, commerciali e del lavoro

- 04.8.1.52 Ricerca in materia di lavoro
- 04.8.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.9 Affari economici non altrimenti classificabili

04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

10 Protezione sociale

10.1 Malattia e invalidità

10.1.2 Invalidità

- 10.1.2.01 Invalidità civile
- 10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.2 Vecchiaia

10.2.1 Vecchiaia

- 10.2.1.04 Tutela degli anziani
- 10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.4 Famiglia

10.4.1 Famiglia

- 10.4.1.01 Tutela della famiglia
- 10.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.5 Disoccupazione

10.5.1 Disoccupazione

- 10.5.1.01 Sostegno all'occupazione
- 10.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

10.7 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

10.7.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1.01 Politiche previdenziali ed assistenziali

10.9.1.02 Infortuni sul lavoro

10.9.1.05 Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

10.9.1.06 Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza

10.9.1.09 Servizi e protezioni sociali

10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9.1.92 Indirizzo politico

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero della Giustizia

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.2 Aiuti economici Internazionali

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale

01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.3 Servizi generali

01.3.4 Altri servizi

01.3.4.04 Pubblicazioni leggi e decreti

01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.01 Servizi elettorali

01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03 Ordine pubblico e sicurezza

03.3 Tribunali

03.3.1 Tribunali

03.3.1.01 Giustizia civile e penale

03.3.1.02 Giustizia minorile

03.3.1.04 Infrastrutture per la giustizia

03.3.1.05 Infrastrutture per la giustizia minorile

03.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.4 Carceri

03.4.1 Carceri

03.4.1.01 Amministrazione penitenziaria

03.4.1.02 Prevenzione devianza e risocializzazione dei minori

03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie

03.4.1.04 Infrastrutture per i servizi minorili

03.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.5 Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza

03.5.1 Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza

03.5.1.51 Ricerca in materia penale e criminologica

03.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6.1.92 Indirizzo Politico

Ministero della Giustizia

10 Protezione sociale

10.2 Vecchiaia

10.2.1 Vecchiaia

10.2.1.02 Pensioni

10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero della Giustizia

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero degli Affari Esteri

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

01.1.3 Affari esteri

- 01.1.3.01 Cerimoniale
- 01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale
- 01.1.3.03 Politiche migratorie e sociali
- 01.1.3.04 Cooperazione e promozione in materia culturale
- 01.1.3.05 Gestione delle crisi internazionali
- 01.1.3.06 Supporto all'amministrazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale
- 01.1.3.07 Integrazione europea
- 01.1.3.08 Tutela degli italiani all'estero
- 01.1.3.09 Promozione e tutela dell'immagine dell'Italia all'estero
- 01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 01.1.3.92 Indirizzo politico

01.2 Aiuti economici internazionali

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

- 01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale
- 01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.2.2 Aiuti economici erogati attraverso organismi internazionali

- 01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
- 01.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

- 01.6.1.08 Tutela dei diritti umani
- 01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02 Difesa

02.3 Aiuti militari all'estero

02.3.1 Aiuti militari all'estero

- 02.3.1.02 Partecipazione ad operazioni internazionali
- 02.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.1 Affari generali economici e commerciali

- 04.1.1.01 Politica economica e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale
- 04.1.1.03 Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese

Ministero degli Affari Esteri

- 04.1.1.04 Politica economica in ambito Unione Europea
 - 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 04.7 Altri settori**
 - 04.7.3 Turismo
 - 04.7.3.03 Tutela e sostegno dei turisti e dei viaggiatori
 - 04.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 08 Attività ricreative, culturali e di culto**
 - 08.2 Attività culturali**
 - 08.2.1 Attività culturali
 - 08.2.1.03 Beni archeologici
 - 08.2.1.05 Beni archivistici
 - 08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 09 Istruzione**
 - 09.8 Istruzione non altrimenti classificabile**
 - 09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile
 - 09.8.0.04 Istruzione all'estero
 - 09.8.0.91 Supporto all'attività istituzionale

Ministero degli Affari Esteri

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

01.1.3 Affari esteri

- 01.1.3.04 Cooperazione e promozione in materia culturale
- 01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.4 Ricerca di base

01.4.1 Ricerca di base

- 01.4.1.51 Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
- 01.4.1.52 Potenziamento delle attività di ricerca
- 01.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04 Affari economici

04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

- 04.8.4.51 Ricerca in ambito industriale
- 04.8.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09 Istruzione

09.1 Istruzione prescolastica e primaria

09.1.1 Istruzione prescolastica

- 09.1.1.01 Scuola materna
- 09.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.1.2 Istruzione primaria

- 09.1.2.01 Scuola elementare
- 09.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.2 Istruzione secondaria

09.2.1 Istruzione secondaria inferiore

- 09.2.1.01 Scuola media inferiore
- 09.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.2.2 Istruzione secondaria superiore

- 09.2.2.01 Istruzione classica, scientifica, magistrale
- 09.2.2.02 Istruzione artistica attraverso licei ed istituti d'arte
- 09.2.2.03 Istruzione tecnica
- 09.2.2.04 Istruzione professionale
- 09.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.3 Istruzione post-secondaria non superiore

09.3.0 Istruzione post-secondaria non superiore

- 09.3.0.01 Istruzione attraverso istituti di alta cultura
- 09.3.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

09.4 Istruzione superiore

09.4.1 Primo grado di istruzione superiore

- 09.4.1.01 Sistema universitario
- 09.4.1.02 Infrastrutture universitarie
- 09.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.4.2 Secondo grado di istruzione superiore

- 09.4.2.01 Formazione post-universitaria
- 09.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.6 Servizi ausiliari all'Istruzione

09.6.0 Servizi ausiliari all'Istruzione

- 09.6.0.01 Educantati e convitti
- 09.6.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.7 Ricerca e sviluppo per l'Istruzione

09.7.0 Ricerca e sviluppo per l'istruzione

- 09.7.0.51 Ricerca per la didattica
- 09.7.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09.8 Istruzione non altrimenti classificabile

09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile

- 09.8.0.01 Programmazione e coordinamento dell'istruzione
- 09.8.0.03 Diritto allo studio, condizione studentesca
- 09.8.0.05 Istituzioni scolastiche internazionali
- 09.8.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 09.8.0.92 Indirizzo politico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero dell'Interno

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

01.1.3 Affari esteri

01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale

01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.01 Servizi elettorali

01.6.1.02 Diritti politici e civili

01.6.1.03 Rapporti con enti territoriali

01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.8 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione

01.8.1 Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione

01.8.1.01 Trasferimenti agli enti territoriali

01.8.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02 Difesa

02.2 Difesa civile

02.2.1 Difesa civile

02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità

02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03 Ordine pubblico e sicurezza

03.1 Servizi di polizia

03.1.1 Servizi di polizia

03.1.1.01 Programmazione e coordinamento forze di polizia

03.1.1.05 Sicurezza democratica

03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica

03.1.1.07a Controllo del territorio

03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune

03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico

03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.2 Servizi antincendio

03.2.1 Servizi antincendio

03.2.1.01 Prevenzione

03.2.1.02 Soccorso

03.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

Ministero dell'Interno

03.6.1 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6.1.92 Indirizzo Politico

08 Attività ricreative, culturali e di culto

08.4 Servizi di culto e altri servizi per le comunità

08.4.1 Servizi di culto e altri servizi per le comunità

08.4.1.01 Rapporti con le confessioni religiose

08.4.1.03 Fondo edifici di culto

08.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10 Protezione sociale

10.1 Malattia e invalidità

10.1.2 Invalidità

10.1.2.01 Invalidità civile

10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.2 Vecchiaia

10.2.1 Vecchiaia

10.2.1.02 Pensioni

10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.7 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1 Esclusione sociale non altrimenti classificabile

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

10.7.1.02 Minoranze etniche

10.7.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9.1.92 Indirizzo Politico

Ministero dell'Interno

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

02 Difesa

02.2 Difesa civile

02.2.1 Difesa civile

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05 Protezione dell'ambiente

05.1 Trattamento dei rifiuti

05.1.1 Trattamento dei rifiuti

- 05.1.1.01 Rifiuti solidi urbani
- 05.1.1.02 Rifiuti speciali e derivanti da bonifiche di siti inquinanti
- 05.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.2 Trattamento delle acque reflue

05.2.1 Trattamento delle acque reflue

- 05.2.1.01 Trattamento e smaltimento acque reflue civili
- 05.2.1.02 Trattamento e smaltimento acque reflue agricole e industriali
- 05.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.3 Riduzione dell'inquinamento

05.3.1 Riduzione dell'inquinamento

- 05.3.1.01 Inquinamento del suolo
- 05.3.1.02 Inquinamento del mare
- 05.3.1.03 Inquinamento delle acque interne, di superficie e sotterranee
- 05.3.1.04 Inquinamento atmosferico
- 05.3.1.05 Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
- 05.3.1.06 Inquinamento acustico
- 05.3.1.07 Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica
- 05.3.1.08 Prevenzione del rischio industriale
- 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

- 05.4.1.01 Tutela e conservazione della fauna e della flora
- 05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici
- 05.4.1.03 Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
- 05.4.1.04 Assetto idrogeologico
- 05.4.1.05 Opere idrauliche
- 05.4.1.06 Opere a difesa di abitati e coste
- 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.5 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

05.5.1 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

05.5.1.51 Ricerca in materia di protezione ambientale

05.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile**

05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale

05.6.1.03 Danno ambientale

05.6.1.04 Valutazione e impatto ambientale di piani e progetti

05.6.1.05 Formazione, informazione ed educazione ambientale

05.6.1.06 Sviluppo sostenibile

05.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.6.1.92 Indirizzo Politico

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.2 Aiuti economici internazionali

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale

01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.3 Servizi generali

01.3.4 Altri servizi

01.3.4.06 Servizi per le amministrazioni pubbliche

01.3.4.08 Infrastrutture sedi di uffici pubblici

01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.10 Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione

01.6.1.11 Funzioni consultive in materia di opere pubbliche, lavori pubblici e di genio civile

01.6.1.12 Riforme nel settore dei lavori pubblici

01.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02 Difesa

02.1 Difesa militare

02.1.1 Difesa militare

02.1.1.01 Predisposizione dello strumento militare

02.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.2 Difesa civile

02.2.1 Difesa civile

02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità

02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03 Ordine pubblico e sicurezza

03.1 Servizi di polizia

03.1.1 Servizi di polizia

03.1.1.06 Infrastrutture per ordine e sicurezza pubblica

03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica

03.1.1.07a Controllo del territorio

03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune

03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico

03.1.1.08 Salvaguardia della vita umana in mare

03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.4 Carceri

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

03.4.1 Carceri

03.4.1.03 Infrastrutture penitenziarie

03.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1 Ordine pubblico e sicurezza non altrimenti classificabili

03.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03.6.1.92 Indirizzo Politico

04 Affari economici

04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

04.2.3 Pesca e caccia

04.2.3.03 Controllo della pesca

04.2.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

04.4.2 Attività manifatturiere

04.4.2.04 Industria navalmecanica ed armatoriale

04.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.5 Trasporti

04.5.1 Trasporti su strada

04.5.1.01 Circolazione stradale

04.5.1.02 Autotrasporto

04.5.1.03 Sicurezza stradale

04.5.1.04 Strade ed autostrade

04.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.5.2 Trasporti per vie d'acqua

04.5.2.01 Trasporto marittimo

04.5.2.02 Navigazione marittima

04.5.2.03 Navigazione interna

04.5.2.04 Sicurezza della navigazione

04.5.2.05 Lavoro marittimo e portuale

04.5.2.06 Infrastrutture nel settore marittimo

04.5.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.5.3 Trasporti su rotaia

04.5.3.01 Rete nazionale

04.5.3.02 Rete locale

04.5.3.03 Metropolitane ed altri sistemi di trasporto rapido di massa

04.5.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.5.4 Trasporti aerei

04.5.4.01 Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea

04.5.4.02 Regolamentazione e vigilanza del sistema aeroportuale

04.5.4.04 Infrastrutture aeroportuali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- 04.5.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.5.5 Condotte ed altri sistemi di trasporto
 - 04.5.5.01 Trasporto intermodale
 - 04.5.5.02 Trasporti impianti a fune
 - 04.5.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.7 Altri settori

- 04.7.3 Turismo
 - 04.7.3.01 Valorizzazione e sviluppo sistema turistico
 - 04.7.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

- 04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
 - 04.8.4.52 Ricerca nel settore delle costruzioni navali
 - 04.8.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.8.5 Ricerca e sviluppo per trasporti
 - 04.8.5.51 Ricerca per il trasporto su strada
 - 04.8.5.52 Ricerca per il trasporto su rotaia
 - 04.8.5.53 Ricerca per il trasporto aereo
 - 04.8.5.54 Ricerca per il trasporto misto ed intermodale
 - 04.8.5.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.9 Affari economici non altrimenti classificabili

- 04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili
 - 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 04.9.1.92 Indirizzo Politico

05 Protezione dell'ambiente

05.3 Riduzione dell'inquinamento

- 05.3.1 Riduzione dell'inquinamento
 - 05.3.1.02 Inquinamento del mare
 - 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

- 05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
 - 05.4.1.03 Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
 - 05.4.1.04 Assetto idrogeologico
 - 05.4.1.05 Opere idrauliche
 - 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06 Abitazioni e assetto territoriale

06.1 Sviluppo delle abitazioni

- 06.1.1 Sviluppo delle abitazioni
 - 06.1.1.01 Edilizia abitativa e residenziale
 - 06.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06.2 Assetto territoriale

- 06.2.1 Assetto territoriale
 - 06.2.1.01 Assetto urbanistico e riqualificazione urbana

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- 06.2.1.02 Abusivismo edilizio
- 06.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06.3 Approvvigionamento idrico

- 06.3.1 Approvvigionamento idrico
 - 06.3.1.01 Acquedotti
 - 06.3.1.02 Utilizzo di risorse idriche
 - 06.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06.6 Abitazioni e assetto territoriale non altrimenti classificabili

- 06.6.1 Abitazioni e assetto territoriale non altrimenti classificabili
 - 06.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
 - 06.6.1.92 Indirizzo Politico

08 Attività ricreative, culturali e di culto

08.2 Attività culturali

- 08.2.1 Attività culturali
 - 08.2.1.02 Beni architettonici e monumentali
 - 08.2.1.03 Beni archeologici
 - 08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.4 Servizi di culto e altri servizi per le comunità

- 08.4.1 Servizi di culto e altri servizi per le comunità
 - 08.4.1.02 Infrastrutture per il culto
 - 08.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09 Istruzione

09.8 Istruzione non altrimenti classificabile

- 09.8.0 Istruzione non altrimenti classificabile
 - 09.8.0.06 Infrastrutture scolastiche
 - 09.8.0.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10 Protezione sociale

10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

- 10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile
 - 10.9.1.03 Contribuzione in caso di pubbliche calamità
 - 10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero delle Comunicazioni

04 Affari economici

04.6 Comunicazioni

04.6.1 Comunicazioni

- 04.6.1.01 Telecomunicazioni
- 04.6.1.02 Servizi a terzi per le telecomunicazioni
- 04.6.1.05 Comunicazioni postali
- 04.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

04.8.6 Ricerca e sviluppo per comunicazioni

- 04.8.6.51 Ricerca sulle telecomunicazioni sulla multimedialità e sulle tecnologie dell'informazione
- 04.8.6.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.9 Affari economici non altrimenti classificabili

04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

05 Protezione dell'ambiente

05.3 Riduzione dell'inquinamento

05.3.1 Riduzione dell'inquinamento

- 05.3.1.05 Inquinamento elettromagnetico e radioattivo
- 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08 Attività ricreative, culturali e di culto

08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria

08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria

- 08.3.1.01 Trasmissioni radiofoniche e televisive
- 08.3.1.02 Editoria
- 08.3.1.06 Servizi a terzi per le trasmissioni radiofoniche e televisive
- 08.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.5 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto

08.5.1 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto

- 08.5.1.56 Ricerca sulle trasmissioni radiofoniche e televisive
- 08.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

09 Istruzione

09.4 Istruzione superiore

09.4.2 Secondo grado di istruzione superiore

- 09.4.2.01 Formazione post-universitaria
- 09.4.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero delle Comunicazioni

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero della Difesa

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

01.1.3 Affari esteri

- 01.1.3.02 Politica estera e sicurezza internazionale
- 01.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02 Difesa

02.1 Difesa militare

02.1.1 Difesa militare

- 02.1.1.01 Predisposizione dello strumento militare
- 02.1.1.05 Sicurezza militare
- 02.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.2 Difesa civile

02.2.1 Difesa civile

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.3 Aiuti militari all'estero

02.3.1 Aiuti militari all'estero

- 02.3.1.02 Partecipazione ad operazioni internazionali
- 02.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.4 Ricerca e sviluppo per la difesa

02.4.1 Ricerca e sviluppo per la difesa

- 02.4.1.51 Ricerca per la difesa
- 02.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02.5 Difesa non altrimenti classificabile

02.5.1 Difesa non altrimenti classificabile

- 02.5.1.01 Attività istituzionali non direttamente connesse alla predisposizione dello strumento militare
- 02.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 02.5.1.92 Indirizzo Politico

03 Ordine pubblico e sicurezza

03.1 Servizi di polizia

03.1.1 Servizi di polizia

- 03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
- 03.1.1.07a Controllo del territorio
- 03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune
- 03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico
- 03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero della Difesa

04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.1 Affari generali economici e commerciali

04.1.1.10 Meteorologia, idrografia e cartografia

04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.5 Trasporti

04.5.4 Trasporti aerei

04.5.4.03 Assistenza al traffico aereo civile su aeroporti militari

04.5.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

06 Abitazioni e assetto territoriale

06.3 Approvvigionamento idrico

06.3.1 Approvvigionamento idrico

06.3.1.02 Utilizzo di risorse idriche

06.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10 Protezione sociale

10.1 Malattia e invalidità

10.1.2 Invalidità

10.1.2.01 Invalidità civile

10.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.2 Vecchiaia

10.2.1 Vecchiaia

10.2.1.02 Pensioni

10.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.3 Superstiti

10.3.1 Superstiti

10.3.1.01 Erogazioni ai superstiti di personale deceduto per cause di servizio

10.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1.06 Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza

10.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero della Difesa

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

02 Difesa

02.3 Aiuti militari all'estero

02.3.1 Aiuti militari all'estero

02.3.1.01 Assistenza tecnica e fornitura di beni e servizi

04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.2 Affari generali del lavoro

04.1.2.04 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore lavoro

04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

04.2.1 Agricoltura

04.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore
agricoltura e foreste

04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

04.8.4 Ricerca e sviluppo per attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

04.8.4.52 Ricerca nel settore delle costruzioni navali

05 Protezione dell'ambiente

05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia
ambientale

07 Sanità

07.4 Servizi di sanità pubblica

07.4.1 Servizi di sanità pubblica

07.4.1.05 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

08 Attività ricreative, culturali e di culto

08.2 Attività culturali

08.2.1 Attività culturali

08.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio
culturale

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.3 Servizi generali

01.3.4 Altri servizi

- 01.3.4.03 Tutela degli interessi economici e patrimoniali
- 01.3.4.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02 Difesa

02.2 Difesa civile

02.2.1 Difesa civile

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

03 Ordine pubblico e sicurezza

03.1 Servizi di polizia

03.1.1 Servizi di polizia

- 03.1.1.07 Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica
- 03.1.1.07a Controllo del territorio
- 03.1.1.07b Contrasto alla criminalità organizzata e comune
- 03.1.1.07c Tutela dell'ordine pubblico
- 03.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04 Affari economici

04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

04.1.1 Affari generali economici e commerciali

- 04.1.1.10 Meteorologia, idrografia e cartografia
- 04.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

04.2.1 Agricoltura

- 04.2.1.01 Programmazione in materia di sviluppo nel settore agroindustriale
- 04.2.1.02 Regolamentazione e vigilanza in materia di politiche agroindustriali
- 04.2.1.03 Regolamentazione in materia di frodi agroalimentari
- 04.2.1.04 Incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale
- 04.2.1.05 Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura
- 04.2.1.06 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricoltura e foreste
- 04.2.1.07 Incentivazione per le opere di irrigazione
- 04.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.2.2 Silvicoltura

- 04.2.2.01 Regolamentazione e vigilanza del settore della silvicoltura

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- 04.2.2.02 Protezione delle aree boschive
- 04.2.2.03 Incentivazione nel settore della silvicoltura
- 04.2.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.2.3 Pesca e caccia

- 04.2.3.01 Regolamentazione e vigilanza in materia di pesca e caccia
- 04.2.3.02 Incentivazione nel settore della pesca e della caccia
- 04.2.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici

04.8.2 Ricerca e sviluppo per agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

- 04.8.2.51 Ricerca in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
- 04.8.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04.9 Affari economici non altrimenti classificabili

04.9.1 Affari economici non altrimenti classificabili

- 04.9.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 04.9.1.92 Indirizzo Politico

05 Protezione dell'ambiente

05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

- 05.4.1.01 Tutela e conservazione della fauna e della flora
- 05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici
- 05.4.1.03 Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine
- 05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.5 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

05.5.1 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

- 05.5.1.51 Ricerca in materia di protezione ambientale
- 05.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.6 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

05.6.1 Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

- 05.6.1.01 Vigilanza, controllo, prevenzione e repressione in materia ambientale
- 05.6.1.05 Formazione, informazione ed educazione ambientale
- 05.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07 Sanità

07.4 Servizi di sanità pubblica

07.4.1 Servizi di sanità pubblica

- 07.4.1.05 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
- 07.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.2 Aiuti economici internazionali

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

01.2.2.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

05 Protezione dell'ambiente

05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

05.4.1 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

05.4.1.02 Beni ambientali e paesaggistici

05.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.5 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

05.5.1 Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente

05.5.1.51 Ricerca in materia di protezione ambientale

05.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08 Attività ricreative, culturali e di culto

08.1 Attività ricreative

08.1.1 Attività ricreative

08.1.1.02 Attività ricreative

08.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.2 Attività culturali

08.2.1 Attività culturali

08.2.1.01 Beni librari

08.2.1.02 Beni architettonici e monumentali

08.2.1.03 Beni archeologici

08.2.1.04 Beni artistici e storici

08.2.1.05 Beni archivistici

08.2.1.09 Settore dello spettacolo

08.2.1.10 Beni demotnoantropologici

08.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.3 Servizi radiotelevisivi e di editoria

08.3.1 Servizi radiotelevisivi e di editoria

08.3.1.02 Editoria

08.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.5 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto

08.5.1 Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto

08.5.1.51 Ricerca per i beni librari

08.5.1.52 Ricerca per i beni architettonici e monumentali

08.5.1.53 Ricerca per i beni archeologici

08.5.1.54 Ricerca per i beni artistici e storici

08.5.1.55 Ricerca per i beni archivistici

08.5.1.57 Ricerca per i beni demotnoantropologici

08.5.1.58 Ricerca per il settore dello spettacolo

08.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

08.6 Attività ricreative, culturali e di culto non altrimenti classificabili

08.6.1 Attività ricreative, culturali e di culto non altrimenti classificabili

08.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

08.6.1.92 Indirizzo Politico

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

08 Attività ricreative, culturali e di culto

08.2 Attività culturali

08.2.1 Attività culturali

08.2.1.07 Sostegno e vigilanza ad attività culturali

Ministero della Salute

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.2 Aiuti economici Internazionali

01.2.1 Aiuti economici ai paesi in via di sviluppo ed in transizione

- 01.2.1.01 Cooperazione allo sviluppo in ambito bilaterale
- 01.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

02 Difesa

02.2 Difesa civile

02.2.1 Difesa civile

- 02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità
- 02.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

04 Affari economici

04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

04.2.1 Agricoltura

- 04.2.1.05 Fertilizzanti ed altri prodotti per l'agricoltura
- 04.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05 Protezione dell'ambiente

05.2 Trattamento delle acque reflue

05.2.1 Trattamento delle acque reflue

- 05.2.1.01 Trattamento e smaltimento acque reflue civili
- 05.2.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

05.3 Riduzione dell'inquinamento

05.3.1 Riduzione dell'inquinamento

- 05.3.1.02 Inquinamento del mare
- 05.3.1.04 Inquinamento atmosferico
- 05.3.1.07 Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica
- 05.3.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07 Sanità'

07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari

07.1.1 Prodotti farmaceutici

- 07.1.1.01 Medicinali ad uso umano
- 07.1.1.02 Medicinali veterinari
- 07.1.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.1.2 Altri prodotti sanitari

- 07.1.2.01 Altri prodotti sanitari ad uso umano
- 07.1.2.02 Mangimi
- 07.1.2.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.1.3 Apparecchi ed attrezzature terapeutiche

- 07.1.3.01 Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
- 07.1.3.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

Ministero della Salute

07.4 Servizi di sanità pubblica

07.4.1 Servizi di sanità pubblica

- 07.4.1.01 Prevenzione in materia di salute umana
- 07.4.1.02 Prevenzione in materia di salute veterinaria
- 07.4.1.03 Assistenza sanitaria umana
- 07.4.1.04 Sanità veterinaria
- 07.4.1.05 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
- 07.4.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.5 Ricerca e sviluppo per la sanità

07.5.1 Ricerca e sviluppo per la sanità

- 07.5.1.51 Ricerca per il settore della sanità pubblica
- 07.5.1.52 Ricerca per il settore zooprofilattico
- 07.5.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione

07.6 Sanità non altrimenti classificabile

07.6.1 Sanità non altrimenti classificabile

- 07.6.1.01 Indirizzo tecnico e coordinamento internazionale in materia sanitaria
- 07.6.1.02 Programmazione in materia sanitaria
- 07.6.1.91 Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione
- 07.6.1.92 Indirizzo Politico

Ministero della Salute

OPERAZIONI FINANZIARIE

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01.6 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

01.6.1.04 Risorse da assegnare nell'ambito della PA

10 Protezione sociale

10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1 Protezione sociale non altrimenti classificabile

10.9.1.06 Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza

(A.C. 3201 — Sezione 21)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-BIS)**

(A.C. 3200-bis – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 16, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti ».

2-ter. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è abrogato. ».

All'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole « 200 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 340 milioni di euro ». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 170 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Per le forze armate ed i corpi di polizia le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate ed urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5 ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Utilizzazione delle risorse da destinare all'incentivazione del personale).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, vanno considerate le previsioni iniziali delle spese di parte corrente relative alla sola gestione del personale, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria o i cui stanziamenti iniziali sono stati integrati nel corso dell'esercizio. Le somme da destinare all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti non possono superare il 30 per cento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità destinate ad alimentare nell'anno 2002 i fondi per il trattamento accessorio, istituiti in base a norme contrattuali o ad accordi di comparto presso le amministra-

zioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. L'adeguamento delle disponibilità dei fondi destinati al trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in relazione all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione, è consentito esclusivamente nei casi di incremento stabile della dotazione organica complessiva, in conseguenza di nuovi e maggiori compiti assegnati all'amministrazione sulla base di provvedimenti legislativi.

3. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole « 0,10 per cento delle entrate indicate » sono sostituite dalle seguenti: « 0,05 per cento delle entrate correnti indicate ».

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità contratti di solidarietà).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di 244.787.539 euro per l'anno 2003 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia,

nonché concessioni dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 » e dopo le parole: « nonché di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002 » sono aggiunte le seguenti: « e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 ».

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008 ».

5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro. ».

All'articolo 29, comma 4, sostituire le parole « all'atto della soppressione dello stesso » con le seguenti: « alla data del 31 dicembre 2002 ».

Conseguentemente

dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Estensione all'ENPALS della disciplina del decreto legislativo n. 479 del 1994).

In attesa della riforma degli enti previdenziali, la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è estesa all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con applicazione, per gli organi del predetto ente, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'IPSEMA salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina. Dall'applicazione della presente disposizione non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 31, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità ».

All'articolo 36 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 37 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 448, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione possono essere diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra, viene effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione ».

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 1-bis. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito apposito fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi precitati, nonché quelli di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997 n. 266 ».

All'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 »;

b) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziata a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge n. 208/1998 e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative dell'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »;

e) al comma 3, lettera b), sostituire le parole « alla domanda » con le seguenti: « alle esigenze »;

d) al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , a tal fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio »;

e) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« 6-bis. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Presidente della Conferenza dei Pre-

sidenti delle Giunte regionali e provinciali, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.

6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare anche con riferimento all'articolo 36, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ».

All'Allegato 1 (articolo 37) dopo le parole: « Legge n. 208/1998 articolo 1 comma 1 Fondo aree depresse », aggiungere le seguenti: « , come integrata dall'articolo 73 della legge n. 448 del 2001 ».

Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

ART. 37-bis.

(Incentivi agli investimenti).

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare de-

gli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro, per l'anno 2003, e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che, dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal predetto decreto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo, nell'anno 2003, e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento, nei due anni successivi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alla deroga previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006;

d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dall'1 gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la

pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima di dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;

h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui all'articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui alle lettere a) e b) ovvero l'istanza di cui alle lettere d) ed e) il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: « pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008 ».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente:

alla tabella D, apportare le seguenti modifiche:

sotto la voce Ministero dell'Economia e delle finanze inserire le seguenti autorizzazioni:

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

articolo 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165):

2003: 10.500;
2004: 59.500;
2005: —.

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10 di nuova istituzione) (3.2.3.19 Artigiancassa cap. 7165):

2003: 4.500;
2004: 25.500;
2005: —.

ART. 37-ter.

(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al periodo precedente attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al periodo precedente, se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

b) dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a

valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 36 e 37 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;

c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal periodo precedente, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.

3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di

assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo. ***Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, la parola: « costanti » è soppressa.***

5. Al maggiore onere derivante dal presente articolo pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

ART. 37-*quater*.

(Sostegno della filiera agroalimentare).

Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario

complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione dell'articolo 36 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della commissione europea del 23 maggio 2001, « aiuti di Stato e capitale di rischio » pubblicato sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001. Per i fini del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente:

alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) 54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il 60 per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale ed un ulteriore 10 per cento in favore delle opere comprese nel Programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 non localizzate nelle predette aree depresse »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

« 56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 2 milioni di euro, la cui progettazione sia finanziata per una quota superiore al 30 per cento con risorse delle regioni o delle province autonome o la cui realizzazione sia coperta, anche parzialmente, con risorse

aventi la medesima provenienza, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 56-bis, il soggetto richiedente deve attestare che la realizzazione dell'opera sarà finanziata senza il ricorso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in presenza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superano il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere a) e b) si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. ».

All'articolo 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene » sono sostituite dalle seguenti: « I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 concessi a decorrere dal 10 gennaio 2003, sono attribuiti »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro 60 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri. »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla concessione di incentivi per attività produttive disposte con le procedure o riferite alle modalità di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, associati al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, viene definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488/92 ».

All'articolo 45, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione. ».

All'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole « un apparato ricevitore-

decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali, con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero » nonché le parole « rispettivamente, a 75 e »;

b) al comma 1, terzo periodo sopprimere le parole « ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi radiotelevisivi con accesso condizionato »;

c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

3-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 7 febbraio 2002, n. 32. ».

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

« ART. 49-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).*

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti";

b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.;"

c) all'articolo 12:

1) il comma i è sostituito dal seguente: " 1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;

e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico.;"

2) al comma 2, lettera c), dopo la parola "impiegato" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente alle sole, imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti";

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sono conservati per cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione";

4) al comma 3-bis, dopo le parole: "I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti," è inserita la parola: "pericolosi";

5) al comma 4, le parole: "la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi", sono sostituite dalle seguenti: "obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico";

6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.

6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12,

comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.

6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni.”;

d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero.”;

e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da “l'interessato” a “dell'impianto” sono sostituite dalle seguenti: “, intese come attività programmatiche volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna,”;

f) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ 2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) due dalle regioni;

e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente.”;

2) al comma 3, nelle lettere b) e c) le parole: “da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza” sono sostituite dalle seguenti: “da un esperto designato in rappresentanza”; nel medesimo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte al-

L'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.”;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “ 4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in questione;

b) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;

c) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.”;

5) al comma 5 dopo le parole: “delle garanzie finanziarie” sono inserite le seguenti: “che devono essere prestate a favore dello Stato”; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'Albo deve deliberare entro novanta giorni.”;

6) al comma 6 dopo le parole: “che devono essere prestate a favore dello Stato” sono soppresse le parole: “dalle imprese di cui al comma 4”;

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Per l'anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi.”;

8) al comma 10 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni.”; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: “ai quali il comune partecipa” sono soppresse;

9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che deve rispondere entro novanta giorni”;

10) al comma 12, le parole: “secondo criteri stabiliti” sono sostituite dalle se-

guenti: “secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti”;

11) al comma 14 la parola: “non” è soppressa;

12) al comma 16, secondo periodo, le parole: “rinnovata ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,”;

13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Decorso tale termine l’attività non può avere inizio.”;

14) dopo il comma 16-bis è inserito il seguente: “16-ter. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell’Albo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.”;

g) all’articolo 33, comma 5, la parola: “rinnovata” è sostituita dalla seguente: “confermata”; nel medesimo comma, dopo le parole: “e comunque” è inserita la seguente: “rinnovata”.

h) all’articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell’articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI ».

All’articolo 50, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di ricondurre all’unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e successive modifiche, sono soppresse con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata ed integrata dal decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. ».

16. 100. Governo.

(Limitatamente alle parti riportate in neretto corsivo).

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli scopi di cui al comma 4, e segnatamente per le destinazioni ad asili per l’infanzia e a strutture per lo svolgimento di attività per la tutela della salute mentale, è autorizzata una spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all’articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 3.000;

2004: — 3.000;

2005: — 3.000.

27. 7. Burani Procaccini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. All’articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 72, le parole: « stato di previsione del Ministero degli affari esteri » sono sostituite dalle seguenti: « stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ».

7. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è sostituito dal seguente:

« 5. Al fine di concorrere alla riduzione, nella misura annualmente fissata dal Ministero dell'interno, della tariffa ordinaria del servizio di vigilanza e sicurezza in occasione di spettacoli pubblici, a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata la spesa complessiva annua di 5.164.569 euro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono definiti l'ambito di applicazione ed i soggetti ammessi al beneficio di cui al presente comma ».

45. 29. Governo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Disposizioni in materia di giochi e scommesse) — 1. Entro il 31 gennaio 2003, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, come definiti dal comma 5 e 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati prima dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere denunciati all'Agenzia dei giochi-AAMS che provvederà al rilascio di una apposita autorizzazione previo pagamento di una imposta unica del valore di euro 1.500 per ciascun apparecchio automatico. I proprietari di apparecchi da gioco elettronici, che non adempiono alle disposizioni di cui al periodo precedente sono soggetti al sequestro delle macchine medesime e, se soggetti concessionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al ritiro della licenza. Entro e non oltre il termine improrogabile del 31 dicembre 2003, i proprietari degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco, di cui al primo periodo, provvedono alla rottamazione di tali apparecchi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a regolamentare l'esercizio

del gioco con gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la materia sulla base dei seguenti contenuti e criteri:

a) determinazione delle tipologie ed omologazione degli apparecchi di gioco con alta affidabilità tecnologica, che consenta il controllo telematico degli stessi, conformi alle specifiche preventivamente fissate con provvedimento dell'Agenzia dei giochi-AAMS;

b) regolamentazione delle modalità, criteri e procedure per il rilascio delle licenze per la gestione del gioco con apparecchi automatici, a soggetti che assicurino comprovata esperienza nel settore dei giochi e forniscano idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico organizzativa;

c) determinazione del numero massimo degli apparecchi autorizzabili e della loro ubicazione, pubblici esercizi e concessionari dello Stato per altri giochi, con la determinazione del valore massimo della singola giocata, del tempo di gioco per singola partita e del montepremi;

d) determinazione, secondo le caratteristiche degli apparecchi, del prelievo a favore dell'erario;

e) assoluto divieto di gioco ai minori di anni 18 e determinazione delle caratteristiche dello spazio dedicato al gioco con apparecchi automatici. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in contrasto con la presente disposizione.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato il comma 8 dell'articolo 2;

b) il comma 4 l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È vietato l'utilizzo del sistema a riferimento ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi »;

c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« a) al totalizzatore presso gli sportelli degli ippodromi, nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri ippodromi »;

d) all'articolo 9, comma 4, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

e) all'articolo 10, comma 3, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

f) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. (Esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse). — 1. È consentita, su autorizzazione dell'autorità concedente, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto.

2. I concessionari per la raccolta delle scommesse possono prestare servizi connessi, individuati con provvedimento dell'autorità concedente, diretti a rendere più confortevole l'effettuazione del gioco.

3. È consentito, su autorizzazione dell'autorità concedente, il trasferimento della sede della concessione anche in altro comune facente parte della stessa provincia, purché non siano operative altre agenzie che raccolgano lo stesso tipo di scommesse.

4. I concessionari possono raccogliere, anche al di fuori della propria sede, scommesse sugli eventi ippici e sportivi, con le modalità previste da un provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. ».

4. Al regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato il comma 6 dell'articolo 2;

b) l'articolo 4, comma 5, è sostituito dal seguente:

« 5. È vietato l'utilizzo del sistema a riferimento ad eccezione delle multiple libere con più di tre eventi. »;

c) al comma 4 dell'articolo 9 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

d) al comma 3 dell'articolo 10 le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

e) all'articolo 33, comma 2), le lettere a), b), e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;

b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 136; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;

c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 152; è ammesso uno scarto non superiore ai 5 per cento ».

5. Al regolamento recante norme per l'istituzione del gioco « Bingo » ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, il comma 4 dell'articolo 2 è abrogato.

6. Restano fermi i poteri, anche regolamentari, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

48. 06. (ex 44. 022.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. — (Norme concernenti la sdemanializzazione di aree del demanio

idrico o pubblico – ramo bonifica) – 1. Al fine di promuovere una valorizzazione economica e una gestione produttiva, attraverso la sdemanializzazione, di tratti di ex alvei di corsi d'acqua pubblici, deviati per necessità antropiche o civili, o di alvei di corsi d'acqua originariamente appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, in deroga ad ogni altra disposizione vigente, è stabilito che:

a) l'atto di sdemanializzazione è formalizzato con direttoriale dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio, previo parere di nulla osta idraulico del competente organo idraulico;

b) i terreni sdemanializzati ai sensi del presente articolo e gli eventuali fab-

bricati ivi edificati vengono classificati come appartenenti al demanio patrimoniale dello Stato, con conseguente onere da parte dell'Agenzia del demanio di provvedere all'assunzione in consistenza.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure da seguire per pervenire alla sdemanializzazione delle aree interessate.

48. 0201. (ex 44. 0160.) Alberto Giorgetti, Foti.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1707 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE
2002, N. 200, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL
COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI
ATMOSFERICI (APPROVATO DAL SENATO) (3289)**

(A.C. 3289 — Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati cinquanta milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 04. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Sono stanziati cinquanta milioni di euro per interventi di protezione civile finalizzati ad affrontare l'emergenza idrica in Sicilia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 05. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti nella regione Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro per capo bovino adulto e 25 euro per capo caprino adulto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del

50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 07. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza cosiddetta della lingua blu. A favore delle aziende zootecniche, comprese quelle agropastorali, in Sicilia, sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002, fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 010. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: « comune » è sostituita dalle seguenti: « provincia e, relativamente alle polizze multirischio, per aree omogenee individuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora il decreto di cui al comma 1 non sia adottato entro il termine ivi stabilito, si applicano i parametri dell'anno precedente.

1-ter. Relativamente alle colture, agli eventi ed alle aree ove non esistano dati assicurativi, per la determinazione dei parametri, compresi quelli per le polizze multirischio, sono sentiti gli organismi nazionali dei consorzi di difesa e delle imprese assicuratrici ».

5. 1. Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rosiello, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

(A.C. 3289 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3289 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

premessi che:

il graduale passaggio dal sistema di aiuti compensativi agli aiuti assicurativi deve essere assicurato senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

a tal fine l'adozione del nuovo sistema di aiuti richiede una gestione più duttile degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. 3.2.4.3 – capitolo

7411) e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali (U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439), in modo da poter effettuare compensazioni tra gli stanziamenti medesimi a seconda delle diverse necessità di spesa;

una gestione siffatta può essere assicurata dal disposto di cui all'articolo 2, comma 4-*quinquies*, ultimo periodo, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le risorse del Fondo di solidarietà nazionale rappresentano l'ammontare massimo delle risorse erogabili per gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 e che le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 5, comma 2, costituiscono il limite degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Marcora, 1.3 e 1.5 Borrelli, 1.6 Rossiello, 1.7 Sedioli, 1.9 Preda, 1.13 Marcora, 1.14 Franci, 1.15 Rava, 2.1 Preda, 4.1 e 4.2 Rava, 4.4 Borrelli, 4.5 Marcora, 5.2 Preda e sugli articoli aggiuntivi 1-*bis*.01, 1-*bis*.02, 1-*bis*.04, 1-*bis*.05 e 1-*bis*.010 Burtone, 1-*bis*.06, 1-*bis*.07, 1-*bis*.08 e 1-*bis*.09 Molinari, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3289 — Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore

del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dai seguenti:

« 2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;

c) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti da ammortizzare in dieci anni, a tasso agevolato nella mi-

sura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;

d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate ».

ART. 2.

1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e

per agevolare l'adozione di polizze multi-rischio sulle rese, sui ricavi e sul reddito complessivo aziendale, il Fondo riassicurativo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilità annuali di bilancio.

ART. 3.

1. Nei limiti degli stanziamenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, rispettivamente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze U.P.B. 3.2.4.3 — capitolo 7411 — e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439 — per la concessione dei contributi sulla spesa assicurativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinate le occorrenti compensazioni in relazione alle accertate esigenze di spesa. Qualora le somme oggetto di compensazione siano già affluite al relativo conto corrente di tesoreria possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta U.P.B. 3.2.3.3 — capitolo 7439 — dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

ART. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2

del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, è abrogato.

ART. 5.

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonché il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di luglio ed agosto 2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 11.428.047 per l'anno 2002, nonché un limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale di 9.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3289 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1:

al capoverso 2, nell'alea, dopo le parole: « a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, »;

*al capoverso 2, lettera a), le parole: « fino al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'80 per cento » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, può essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985 »;*

al capoverso 2, lettera b), le parole: « dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri in data 29 novembre 1985 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985 »;

al capoverso 2, lettera c), le parole: « fino al 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'80 per cento » e le parole da: « in alternativa ai contributi » fino alla fine della lettera sono soppresse;

al capoverso 2, la lettera d) è soppresa;

al capoverso 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali »;

dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)" ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al comma 2, dopo le parole: « sui ricavi » sono inserite le seguenti: « , sulle strutture »; le parole: « Fondo riassicurati-

vo » sono sostituite dalle seguenti: « fondo per la riassicurazione dei rischi »; dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « così come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto contributo è concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole ».

L'articolo 3 è soppreso.

All'articolo 4:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attivata alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « luglio ed agosto » sono sostituite dalle seguenti: « luglio, agosto e settembre »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « euro 11.428.047 per l'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 16.428.047

per l'anno 2002 » e le parole: « 9.000.000 di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 11.000.000 di euro »; al secondo periodo le parole: « 7.292.392, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « 7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del »; dopo le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » sono inserite le seguenti: « , quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »; le parole: « di 9.000.000 di euro, » sono sostituite dalle seguenti: « , per 9.000.000 di euro » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di

proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003" ».

(A.C. 3289 — Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « , con esclusione di quella zootecnica, » sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: « , esclusa quella zootecnica » sono soppresse.

1. 16. Franci, Preda, Rava, Marcora, Borrelli, Sedioli, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

1. 12. Sedioli, Preda, Rava, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Banti, Meduri, Potenza.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole: « dichiara entro » sono aggiunte le seguenti: « il termine perentorio di ».

1. 11. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto deve essere pubblicato tempestivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunque entro i successivi trenta giorni dalla adozione ».

1. 8. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Franci, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: « , esclusa quella zootecnica » sono soppresse.

1. 2. Marcora, Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Santino Adamo Loddo, Preda, Meduri, Banti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Hanno inoltre titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 le aziende agricole singole ed associate che, pur non rientrando in zone delimitate ai sensi della presente legge, abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

1. 3. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Hanno inoltre titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 le aziende agricole singole ed associate situate in zone svantaggiate che, pur non rientrando in zone delimitate ai sensi della

presente legge, abbiano subito danni non inferiori al 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

1. 5. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: ordinaria del triennio precedente.

1. 13. Marcora, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Banti, Meduri, Potenza, Sedioli, Rava, Preda, Rossiello.

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: numero 5), aggiungere le seguenti: lettere a) e b).

1. 4. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: di credito agrario con la seguente: creditizie.

1. 9. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in alternativa possono essere concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso agevolato previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985.

1. 10. Marcora, Santino Adamo Loddo, Sedioli, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Franci, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2, lettera d-bis), dopo le parole: 15 ottobre 1981, n. 590, aggiungere le seguenti: nonché, per la pro-

duzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche.

- 1. 14.** Franci, Rossiello, Preda, Borrelli, Potenza, Santino Adamo Loddo, Meduri, Marcora, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: in misura non inferiore *fino a:* minore attività lavorativa *con le seguenti:* di prodotti conferiti in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa relativamente ai prodotti conferiti e qualora l'eventuale commercializzazione di prodotti acquistati non avvenga previa completa lavorazione negli impianti degli enti associativi interessati.

- 1. 1.** Marcora, Meduri, Banti, Ruggieri, Santino Adamo Loddo, Potenza, Preda, Sedioli, Rava.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

- 1. 15.** Rava, Preda, Sedioli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

« 2-quater. Ai soggetti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge ed iscritti nella relativa gestione previdenziale è concesso, su domanda, il parziale esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti con scadenza nei dodici mesi successivi. La percentuale di esonero è definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel limite dell'80 per cento di quanto dovuto, fermo restando che la

compensazione complessiva per il danno subito non può superare l'85 per cento del danno stesso.

2-quinquies. Alle aziende agricole ricadenti nei territori colpiti da siccità è concesso l'esonero totale dal pagamento dei contributi obbligatori dovuti ai consorzi di bonifica per i dodici mesi successivi all'evento. I contributi dovuti ai consorzi di bonifica e non versati sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale ».

- 1. 6.** Rossiello, Sedioli, Rava, Borrelli, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Preda, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per salvaguardare le produzioni e l'accesso al mercato delle imprese agricole possono essere finanziati, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, progetti collettivi, di livello almeno provinciale, per la realizzazione di iniziative di difesa attiva.

- 1. 7.** Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — (*Misure per il settore della sericoltura*) — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della sericoltura, colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso fra l'anno 2000 e il 31 dicembre 2002, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in vase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto

dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — (Misure a favore del settore agrumicolo siciliano) — 1. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura, colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso fra l'anno 2000 e il 31 dicembre 2002, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito in evase.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore della regione Sicilia sono stanziati cinquanta milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 04. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Sono stanziati cinquanta milioni di euro per interventi di protezione civile finalizzati ad affrontare l'emergenza idrica in Sicilia.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 05. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le prov-

videnze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 luglio 1993, n. 250 e della legge 30 gennaio 1991, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni compresi nel periodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze di cui alla legge n. 185 del 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a cinquanta milioni di euro, si provvede, quanto a trenta milioni di euro, a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e, quanto a venti milioni di euro, per le successive annualità, da corrispondere in forma attualizzata in unica soluzione nell'anno 2003, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 03. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Mattarella, Marcora.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché delle aziende coltivatrici dirette danneggiate dall'emergenza idrica e/o da altre calamità che, nel periodo 1992-1999, hanno beneficiato per almeno tre annate agrarie anche non consecutive di una delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d) della legge n. 185 del

1992, o abbiano ottenuto il nulla osta per beneficiare delle stesse provvidenze, è concesso l'esonero del 90 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 06. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore degli operatori agricoli delle regioni colpite da emergenza siccità sono sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi e, entro 180 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Governo, di concerto con le regioni interessate, emana un idoneo strumento legislativo finalizzato a regolarizzare le posizioni contributive.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 08. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione

di acqua per l'irrigazione che, a causa dell'emergenza idrica, hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l'erogazione dell'acqua per usi irrigui sono autorizzati a concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione e la riduzione fino al 60 per cento degli oneri consortili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 09. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti nella regione Basilicata sono concessi contributi *una tantum* per l'alimentazione del bestiame nella misura di 125 euro per capo bovino adulto e 25 euro per capo caprino adulto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

1-bis. 07. Molinari, Adduce, Boccia.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. In favore delle aziende zootecniche operanti in Sicilia sono con-

cessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza cosiddetta della lingua blu. A favore delle aziende zootecniche, comprese quelle agropastorali, in Sicilia, sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002, fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-bis. 010. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Lumia, Piscitello, Marcora.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il contributo dello Stato nella misura massima dell'80 per cento.

2. 3. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Potenza, Meduri, Banti, Ruggieri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , sulle rese.

2. 2. Preda, Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Potenza, Banti, Meduri.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: reddito complessivo aziendale aggiungere le seguenti: , di polizze globali sulle produzioni aziendali e di azioni attivate dai fondi rischi di mutualità.

- 2. 1.** Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Marcora, Potenza, Banti, Santino Adamo Loddo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I fondi rischi di mutualità possono assumere in garanzia anche i danni economici derivanti alle cooperative agricole e ai loro consorzi o agli enti associativi dai minori conferimenti dei produttori agricoli soci colpiti da avversità.

- 2. 4.** Preda, Rava, Sedioli, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli, Banti, Ruggieri.

ART. 4.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: gradualmente ridotta con le seguenti: ridotta progressivamente del 10 per cento per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003.

- 4. 1.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Marcora, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Ruggieri.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

- 4. 5.** Marcora, Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Santino Adamo Loddo, Banti, Potenza, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: gradualmente ridotta con le seguenti: ridotta progressivamente del 10 per cento per ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003.

- 4. 2.** Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Marcora, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Borrelli, Oliverio, Violante, Buglio, Nigra, Capitelli, Benvenuto, Banti, Ruggieri.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: , emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 4. 3.** Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Preda, Santino Adamo Loddo, Banti, Potenza, Ruggieri.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

- 4. 6.** Franci, Preda, Marcora, Rava, Sedioli, Potenza, Santino Adamo Loddo, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Con il decreto di cui al comma 1-bis sono individuati i comuni in cui, considerata la situazione del mercato assicurativo, ed in particolare i livelli tariffari, è consentita l'erogazione delle predette agevolazioni anche per produzioni non assicurate, ma ammissibili all'assicurazione agevolata.

- 4. 4.** Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: « comune » è sostituita dalle seguenti: « provincia e, relativamente alle polizze multirischio, per aree omogenee individuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Qualora il decreto di cui al comma 1 non sia adottato entro il termine ivi stabilito, si applicano i parametri dell'anno precedente.

1-ter. Relativamente alle colture, agli eventi ed alle aree ove non esistano dati assicurativi, per la determinazione dei parametri, compresi quelli per le polizze

multirischio, sono sentiti gli organismi nazionali dei consorzi di difesa e delle imprese assicuratrici ».

5. 1. Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati da eventi grandinigeni negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarati eccezionali con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni specificatamente previste all'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

5. 2. Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Sandri, Borrelli, Marcora, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Banti.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,27

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002160